



*Città di Santa Maria Capua Vetere*

*Provincia di Caserta*

# **REGOLAMENTO**

**DI DISCIPLINA PER LE ATTIVITA'**

**PARRUCCHIERE UOMO E DONNA, UOMO/DONNA, MESTIERI AFFINI**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA CONSILIARE N.64 DEL 26/09/2001**

# CAPO I

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere uomo donna e mestieri affini, svolti in forma individuale o in forma societaria di persone o capitali, ovunque esercitati, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, ed in conformità alla legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n.1142, ed alla legge 04.01.1990, n. 1.

Le pratiche inerenti il tatuaggio ed il piercing sono disciplinate dalle Linee Guida del Ministero della Sanità.

## **Art. 2**

### **Modalità di svolgimento dell'attività**

Le attività di cui all'art.1, svolte in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o bambini, comunità, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, sono soggette a quanto stabilito dal presente Regolamento, prescindendo dal solo requisito della destinazione d'uso dei locali.

Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente, purché ciò sia consentito dal regolamento di condominio ove esista, ovvero dai comproprietari dello stabile ove non trattasi di abitazione unifamiliare.

I locali in ogni caso devono essere idonei sotto il profilo igienico-sanitario e di destinazione d'uso, dotati di autonomo servizio igienico e di accesso esterno indipendente dall'abitazione stessa.

All'esterno dell'abitazione deve infine essere apposta targa visibile anche dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio da parte dei titolari o di persone autorizzate nei casi di grave impedimento fisico dell'utente o per particolari e straordinarie occasioni.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e parrucchiere per uomo-donna è vietato esercitare l'attività di estetica, anche se svolta a solo titolo dimostrativo, senza la prescritta autorizzazione.

I parrucchieri per uomo o donna o uomo-donna possono avvalersi, nell'esercizio delle loro attività, di collaboratori familiari e di personale dipendente soltanto per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ai sensi dell'art.9,c.2, Legge 1/90.

Negli esercizi di estetista e di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e parrucchiere uomo-donna è consentita la vendita alla clientela di prodotti cosmetici complementari e inerenti lo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso. Per la vendita di qualsiasi altro prodotto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 31.03.1998, n.114, e successive modifiche e integrazioni.

## **Art. 3**

### **Tipologia dell'autorizzazione**

L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Nel caso di attività svolta da società, nell'autorizzazione devono essere indicati anche i nominativi dei soci o dei legali rappresentanti in possesso della qualificazione professionale.

Eventuali variazioni intervenute nel corso di attività devono essere comunicate al Comune che provvederà ad integrare e/o modificare l'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente previo accertamento dei seguenti requisiti :

- a) Possesso della qualificazione professionale
- b) Per le imprese societarie : iscrizione nel registro imprese e nel repertorio economico – amministrativo della Camera di Commercio.
- c) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 1142/1970 e, per l'attività di estetista, requisiti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 8 della legge 1/90.
- d) Destinazione urbanistica dei locali

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento deve essere effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico – sanitaria, di prevenzione incendi, di destinazione d'uso dei locali nonché nel rispetto di tutte le altre norme che disciplinano tali attività.

#### **Art. 4**

##### **Domanda di autorizzazione**

Le domande per l'ottenimento delle autorizzazioni per aperture e trasferimenti sono vagliate dal competente Ufficio comunale, nell'osservanza del presente Regolamento e delle norme di legge in materia.

Esse devono essere esaminate in ordine cronologico di presentazione al Protocollo Generale del Comune.

Nel caso in cui la domanda fosse incompleta o irregolare, verrà ritenuta valida la data di integrazione o regolarizzazione della stessa.

Per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento la domanda, in competente bollo, deve essere inoltrata al Comune e deve essere autocertificato quanto segue :

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- se l'istanza è presentata da società, va indicata anche la ragione sociale della stessa, la sua sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto precedente devono essere riferiti al legale rappresentante della società o al direttore d'azienda nel caso di società non ascrivibile all'albo delle imprese artigiane.
- la qualificazione professionale, che in caso di società deve essere riferita alla maggioranza dei soci operanti nell'attività ( uno in caso di due) o al direttore d'azienda quando si tratti di impresa non prevista dalla legislazione sull'artigianato;
- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- dichiarazione della presenza nell'attività di lavoratori dipendenti o collaboratori familiari;
- possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge n. 1142 del 23.12.1970 e/o dalla Legge 4.1.1990 n.1;
- dichiarazione attestante la distanza minima dagli esercizi dello stesso tipo più vicini, misurata secondo le modalità di cui al successivo art.7;
- dichiarazione attestante la destinazione d'uso dei locali

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1. pianta planimetrica dei locali a firma di un tecnico abilitato, su scala 1:100, completa degli estremi di concessione edilizia, della destinazione dei locali e della loro superficie nonché della conformità alla legge 46/90; in caso di attività esercitata presso il domicilio del richiedente , la pianta planimetrica di cui sopra dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano, eventualmente, la destinazione residenziale;
2. certificazione relativa all'idoneità sanitaria di: locali, attrezzature, apparecchiature e suppellettili.
3. copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro per i cittadini extracomunitari

L'istanza per autorizzazione al trasferimento e/o estensione di superficie deve contenere l'indicazione del possesso dei requisiti oggettivi, previsti per l'apertura di nuovo esercizio, e essere corredata dalla documentazione di cui ai punti 1,2 e 3.

#### **Art. 5**

##### **Mestieri affini**

Si comprendono sotto la denominazione di mestieri affini le attività che realizzano un risultato estetico della persona, come quella di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale e pedicure estetico.

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 1/90, è consentito di svolgere, unitamente all'attività di parrucchiere per uomo, per donna e uomo-donna, l'attività di estetista.

Per l'attività di estetica, ai parrucchieri per uomo, donna e uomo –donna è consentito di avvalersi direttamente di personale dipendente o collaboratori familiari purché in possesso della relativa qualificazione professionale.

In caso di istanza per autorizzazione a svolgere l'esclusiva attività di estetista, si applicano le stesse norme di cui al precedente art. 4, ad eccezione del possesso della qualificazione professionale che dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 1/90

Le pratiche inerenti il tatuaggio ed il piercing sono disciplinate dalle Linee Guida del Ministero della Sanità allegate al presente Regolamento.

Sono escluse dal presente regolamento tutte le attività che implicano prestazioni di carattere medico – curativo e sanitario.

Non rientra, altresì, fra i mestieri affini l'attività di podologo che, pertanto, non è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento.

In caso di richiesta di estensione di una delle citate attività in aggiunta a quella di parrucchiere per uomo, donna e uomo-donna, l'interessato deve presentare apposita istanza al Comune, con le medesime modalità di all'art.4.

## CAPO II

### Art. 6

#### Numero delle imprese artigiane in rapporto con la popolazione

Il numero degli esercizi in rapporto con la popolazione residente e fluttuante è fissato come segue:

- per l'attività di parrucchiere per uomo : 1 esercizio ogni 1000 abitanti o frazione superiore a 500;
- per l'attività di parrucchiere per donna : 1 esercizio ogni 900 abitanti o frazione superiore a 450;
- per l'esercizio dell'attività parrucchiere uomo-donna : 1 esercizio ogni 9000 abitanti o frazione superiore a 4.500;
- mestieri affini : 1 esercizio ogni 2000 abitanti o frazione superiore a 1000; nel conteggio sono compresi anche i laboratori annessi agli esercizi di parrucchiere per uomo, donna e uomo - donna.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la popolazione residente ha come riferimento il dato ISTAT del 31.12.2000 che corrisponde a n. 30.425 abitanti, mentre per l'incidenza della popolazione fluttuante si conferma la stima del 35%, come precedentemente determinata.

Per effetto del rapporto di cui sopra, il contingente per le attività di che trattasi è il seguente :

parrucchieri per uomo : n. 41 esercizi

parrucchieri per donna : n. 46 esercizi

parrucchieri per uomo-donna : n. 5

mestieri affini : n. 21 esercizi – nel contingente sono compresi anche i laboratori annessi agli esercizi di parrucchiere per uomo, per donna e per uomo-donna.

Il contingente s'intenderà automaticamente incrementato qualora il dato della popolazione registri un incremento superiore alle frazioni di cui al 1° cpv.

Le autorizzazioni per i nuovi insediamenti per i posti disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno rilasciate previa emanazione di apposito bando pubblico .

Nel caso in cui il bando pubblico non determini l'assegnazione dell'intero contingente per ciascuna attività, il numero degli eventuali posti rimasti disponibile, contestualmente all'affissione nel competente ufficio di apposito avviso, sarà comunicato alle Associazioni di categoria perché periodicamente ne informino gli interessati.

### Art. 7

#### Distanza tra esercizi similari

La distanza minima che deve intercorrere fra esercizi di pari attività tra i punti più vicini degli ingressi al pubblico, seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada ad angolo retto, è determinata, per l'intero territorio comunale, come segue :

- parrucchiere per uomo ml. 50
- parrucchiere per donna ml. 50
- parrucchiere uomo donna ml. 100
- mestieri affini ml. 200

Per gli esercizi di parrucchiere uomo-donna la distanza di cui sopra deve intercorrere tra tale attività e le attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e parrucchiere uomo-donna.

L'accertamento delle distanze è demandato alla Polizia Municipale .

### Art. 8

#### Determinazione superfici minime

Si considera superficie di un esercizio l'area destinata all'attività, compresa quella occupata dalle attrezzature, ed al di sotto della quale, nei minimi stabiliti dal presente Regolamento, l'attività stessa non può essere svolta.

Le superfici minime sono così determinate :

- parrucchiere per uomo mq. 25
- parrucchiere per donna mq. 25
- parrucchiere per uomo-donna mq. 50
- mestieri affini mq. 30

Se l'attività di pedicure e manicure viene svolta negli stessi locali di quelli per parrucchiere per uomo, per donna e uomo-donna, non occorre variazione ai minimi di superficie sopra indicati.

Se, invece, viene svolta l'attività di estetista negli stessi locali adibiti ad attività di parrucchiere uomo – donna, la superficie minima sopra richiesta, deve essere incrementata del 50% mentre comunque deve essere rispettata la distanza minima prescritta dall'esercizio similare.

#### **Art. 9 Trasferimenti**

Il trasferimento di un esercizio è autorizzato dal Comune ed in ogni caso devono essere rispettate le distanze minime e le superfici minime sopra indicate agli articoli 7 e 8.

All'impresa che risulti in possesso di sfratto esecutivo documentato, ovvero per sopravvenuta inagibilità dei locali per eventi calamitosi, esclusi quelli per morosità o risoluzione consensuale del contratto di locazione, è consentito un abbattimento del 10% della superficie prevista e della distanza dall'esercizio similare più vicino.

## **CAPO IV**

#### **Art. 10 Annullamento, revoca e decadenza**

Il Dirigente procede all'annullamento qualora l'atto di autorizzazione risulti illegittimo, cessando gli effetti della licenza sin dalla sua origine e qualora i vizi di legittimità non possano essere rimossi.

Il Dirigente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi :

1. mancato inizio attività entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione
2. sospensione dell'attività, preventivamente comunicata, per più di un anno continuativo

In entrambi i casi, solo per gravi e documentati motivi, può concedere proroga rispettivamente di 30 giorni e di 90 giorni.

Il Dirigente, infine, emette atto di decadenza dell'autorizzazione quando :

1. sopraggiungono circostanze o avvenimenti che avrebbero imposto il diniego della licenza.
2. in caso di reiterate violazioni alle norme che regolano l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 11 Procedimento per annullamento, revoca e decadenza**

Il Dirigente ovvero il Responsabile del procedimento comunica al titolare dell'autorizzazione l'avvio del procedimento di annullamento, revoca o decadenza con lettera raccomandata r.r., indicando i motivi adottati a sostegno dell'emanando procedimento.

Il Dirigente ovvero il Responsabile del procedimento, inoltre, nello stesso atto, assegna trenta giorni (prorogabili, a richiesta motivata, solo una volta di altri 30 gg) affinché il titolare possa eliminare i vizi contestati o integrare eventuale documentazione, ovvero presentare controdeduzioni e prendere visione degli atti. Trascorso tale termine, adotta le determinazioni del caso dandone avviso all'interessato.

#### **Art. 12 Richieste di ampliamento ed associazionismo**

Per ampliamento si intende l'utilizzo di nuovi locali comunicanti o contigui. Sono pertanto esclusi quelli che comportino apertura di nuovi accessi non contigui a quelli esistenti.

L'autorizzazione per ampliamento può essere negata solo per mancanza dei requisiti tecnici, igienico-sanitari o per difetto nella destinazione d'uso.

Per favorire l'associazionismo fra imprese o per migliorare la gamma di servizi resi alla clientela, quali centri di estetica, è consentita l'aggregazione di più esercizi di tipologie diverse (parrucchiere uomo, parrucchiere donna, estetista, ) in un unico locale, pur mantenendo la titolarità della propria licenza. In tale caso le superfici minime dei locali devono corrispondere alla sommatoria delle superfici minime previste per ciascuna attività mentre deve essere rispettata la distanza prescritta da tutti gli esercizi similari.

### **Art. 13** **Subentro**

Il subentrante per atto fra vivi potrà iniziare l'attività solo dopo aver presentato istanza di rilascio di autorizzazione, allegando copia dell'atto di trasferimento di azienda.

In caso di affitto di azienda, il Comune dovrà inoltrare la comunicazione alla C.C.I.A.A. per la cancellazione, di colui che affitta, dall'Albo Artigiani.

Il subentrante, in ogni caso, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 1142/70 e/o agli artt. 3 e 4 della legge 1/90.

Qualora non inizi l'attività entro sessanta giorni, il diritto ad esercitare decade.

Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività limitatamente alla gestione, senza esercitare la professione e dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.

Quest'ultima è soggetta a decadenza se, nei 12 mesi successivi al decesso, gli eredi non abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di legge.

Per il sub ingresso in caso di morte occorre :

- dichiarazione dalla quale risulti chi siano gli eredi
- autorizzazione del Giudice Tutelare in caso vi siano eredi minori
- dichiarazione degli interessati dalla quale risulti che a carico del defunto titolare non vi siano in corso procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata

E' equiparata a causa di morte l'interdizione e l'inabilitazione del titolare.

Ai fini dell'applicazione delle norme del sub ingresso, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto al quale l'attività sia stata trasferita.

Nel caso di trasferimento della sola gestione, l'autorizzazione al subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione.

A gestione ultimata, il titolo originario è sostituito da nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla, sempre che ne faccia richiesta al Comune entro 60 giorni dalla data di cessazione.

La domanda del nuovo gestore deve essere corredata dalla dichiarazione relativa alla qualificazione professionale e copia dell'atto di affitto d'azienda registrato.

Per il subentro per atto fra vivi occorre :

- contratto registrato di cessione d'azienda
- dichiarazione dalla quale risulti che a carico del cedente non sono in corso procedure fallimentari, concordato o amministrazione controllata.

### **Art.14** **Orari e Tariffe**

Gli orari di apertura e chiusura, i giorni di chiusura infrasettimanali e le relative deroghe, unici per tutte le categorie contemplate nel presente regolamento, sono determinati dal Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

E' obbligatorio esporre al pubblico detto orario in modo ben visibile.

E' fatto obbligo, altresì, di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio, le tariffe praticate o qualunque altro atto che l'autorità comunale o sanitaria ritenesse utile portare a conoscenza della clientela.

## **CAPO V**

### **Art. 15** **Vigilanza**

Ai fini dell'applicazione e del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, dell' A.S.L. e di qualsiasi altra Autorità competente, possono accedere ai locali oggetto delle attività ed effettuare controlli.

### **Art. 16** **Sanzioni**

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale e da altre Leggi generali, sono accertate e punite con sanzioni previste dalla legge del 24.11.81 n.689. La sanzione va da un minimo di € 2.478,00 sino ad un massimo di € 24.789,00

Nei casi sotto indicati, oltre alla sanzione pecuniaria, saranno comminate le seguenti ulteriori sanzioni:

- Richiamo e diffida in caso di seconda violazione
- Chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di mesi sei mesi in caso di terza violazione
- Revoca dell'autorizzazione all'atto della quarta violazione

L'esercizio dell'attività in forma ambulante è punito con sanzione amministrativa da € 24.789,00 a € 123.946,00.

Il dirigente ordina l'immediata cessazione di attività per l'esercizio sprovvisto di autorizzazione

#### **Art. 17**

##### **Validità e revisione del Regolamento**

Il Regolamento è soggetto a revisione in caso di sopravvenienza di nuove norme. Qualora, tuttavia, si determinino modificazioni sostanziali nell'assetto commerciale o urbanistico che possano pregiudicare o danneggiare alcune attività a danno di altre, il Regolamento può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento, su richiesta delle Associazioni di Categoria e/o iniziativa comunale.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di adozione. E' abrogato il precedente regolamento approvato con atto consiliare 80/99.

#### **Art.19**

##### **Norme transitorie e finali**

Le istanze di qualsiasi genere in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono valutate secondo la precedente normativa.